



E-MAILED  
SOSTITUITI  
24 GEN. 2012

<i>Csm</i>	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P1572/2012

N° **3/2012** Reg. Circolari



## Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./OR 2

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

**OGGETTO: Pratica num. 94/VQ/2011**

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 424 - E		24 GEN. 2012
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicoli

V. In Cagliari, addì 25 GEN. 2012

Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni

AI PRESIDENTE della  
Corte Costituzionale  
R O M A

Al sig. MINISTRO  
della Giustizia  
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE  
ANTIMAFIA  
R O M A

All'ISPettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
R O M A



Csm	Roma	24/01/2012
	Protocollo	P1572/2012

**Modifica della Circolare 4 novembre 2008 (P 26948/2008) e della Deliberazione del 20 gennaio 2010 (P1493/2010).**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 Gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio,  
in considerazione delle recenti novità legislative intervenute in materia di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età

osserva

L'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), nella sua formulazione originaria, prevedeva la facoltà per i dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Per i magistrati la data di ordinario collocamento a riposo è prevista dall'art. 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 "al compimento del settantesimo anno di età".

L'art. 16 del D.Lgs. 503/1992 costituiva precisa attuazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 che, all'art. 3 lett. b, aveva delegato il Governo ad emanare norme di riordino del sistema previdenziale con l'osservanza di principi e criteri direttivi, tra i quali era stata inserita anche "la facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Nella costante interpretazione giurisprudenziale (ad es. Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 7 dicembre 2006, n. 7210; Cassazione civile, Sez. lav., sent. del 6 febbraio 2004, n. 2339; Corte Costituzionale, sent. del 4 giugno 1997, n. 162) si è ritenuto che la norma configurasse un diritto potestativo, esercitabile dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, senza altri oneri diversi dalla tempestiva comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, la quale, appunto, impediva l'estinzione del rapporto e che, una volta esercitato, gli conferisse un vero e proprio diritto alla prosecuzione dello stesso, suscettibile di caducazione solo ad opera di una manifestazione di volontà uguale e contraria del dipendente medesimo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto nella materia con la circolare del 7 marzo 1994 n. 3849 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze di trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età) e la risoluzione del 14 gennaio 2003 (Trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età), al fine di disciplinare le modalità di presentazione della domanda di trattenimento in servizio (sino al 75° anno di età, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, aggiunto dal comma 12 dell'art. 34 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) allo scopo di conciliare l'esercizio della facoltà del magistrato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, non soggetto per legge a termini di anticipo (massimo e minimo) rispetto al raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, con le esigenze di buona amministrazione con l'intento di evitare in particolare l'incidenza negativa di un esercizio non regolamentato di tale facoltà sulle procedure per la copertura di uffici direttivi.

Con l'art. 72 comma 7 del decreto legge 25 del giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, è stata introdotta una significativa modifica al testo dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992.

Dopo il primo periodo, è stata inserita la seguente previsione: *"In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la*

